

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1972}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BUTTAFUOCO, TRANTINO, BORROMEO D'ADDA, MAINA,
TASSI, FRANCHI**

Presentata il 4 aprile 1973

Inquadramento nella qualifica di segretario generale di 2^a classe dei segretari comunali che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci permettiamo richiamare la loro attenzione sul decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 479, concernente il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, il quale prevede, all'articolo 23, che i segretari comunali, i quali alla data di entrata in vigore dello stesso (12 dicembre 1972) erano in servizio con la qualifica — ora soppressa — di segretario capo di 1^a classe, conseguano, dalla data sopra richiamata, la nomina a segretario generale di 2^a classe.

I segretari capi di 1^a classe, che hanno conseguito di fatto la nomina a segretario generale di 2^a classe, sono circa 850.

A questi, però, si devono aggiungere, con parità formale di diritti, circa 150 altri segretari comunali risultati vincitori o idonei (anch'essi potenziali vincitori i quali per carenza di sedi non ebbero la promozione) « così giustificato dal ministero per l'interno... » ai concorsi espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, per la nomina a segretario capo di 1^a classe.

Per costoro il decreto del Presidente della Repubblica n. 479 nulla ha previsto perché non può certo considerarsi compensazione, all'ingiustizia subita, la concessione di tre aumenti biennali contemplata dall'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto in oggetto.

Questa disposizione sa più di elemosina che di doveroso riconoscimento di un diritto acquisito e meritato.

Basta considerare il trattamento usato, in situazione analoga, ad altre categorie.

Ci riferiamo, ad esempio, a quanto disposto in merito alla sistemazione dei presidi idonei dalla legge 4 agosto 1971.

Detta legge stabilisce, nei suoi due articoli, che il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per soli titoli riservato ai concorrenti dichiarati idonei o anche solo inclusi nella graduatoria di merito ed a favore di questi riserva il 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascuno anno scolastico per un periodo di ben dieci anni.

Per quanto ci concerne, il pacchetto delle proposte sindacali, a suo tempo presentate,

includeva una norma — ed era insufficiente — secondo la quale i vincitori, comunque rinunciari, nonché gli idonei ai due concorsi summenzionati per la nomina a segretario capo di 1^a classe, ove non partecipassero a successivi concorsi per la nomina a segretario generale di 2^a classe, avevano diritto di essere inseriti nelle relative graduatorie in base alla votazione a suo tempo conseguita negli esami a posti di segretario capo di 1^a classe, ovviamente maggiorata del punteggio per titoli successivamente acquisiti sino alla data dell'indizione del bando.

La richiesta, se pure modestissima, rifletteva un'esigenza di praticità essendo superfluo riaccertare il grado di preparazione già precedentemente risultato positivo come per gli 850 circa segretari ex capi di 1^a classe promossi segretari generali di 2^a, nonché un doveroso criterio di considerazione e di giustizia

nei riguardi di un gruppo di funzionari che gli esami sostenuti e le persuasive testimonianze offerte, nel corso di una lunga prestazione di servizio, avevano rivelato meritevoli.

Non sappiamo a questo punto, a chi si debba attribuire la paternità di aver stralciato, dalla primitiva redazione del progetto, la norma.

Se la cancellazione fosse da attribuirsi a fini demagogici, evidentemente gli autori, nella loro decisione, non sono stati obiettivi ma privi di una equanime ed equilibrata valutazione delle varie situazioni.

Prescindendo comunque dalle cause di tale cancellazione, resta un atto di grave ingiustizia, di immotivata discriminazione, che merita onesta riparazione.

Sollecitiamo, pertanto, onorevoli colleghi, l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I segretari comunali che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per titoli ed esami per la promozione alla soppressa qualifica di segretario capo di 1^a classe, espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, nonché i vincitori di detti concorsi che non hanno conseguito tale promozione per non aver potuto assumere servizio entro il termine stabilito nella sede assegnata, sono inquadrati, con effetti giuridici ed economici, dall'entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di segretario generale di 2^a classe ed assegnati alle segreterie vacanti dei comuni di 2^a classe.

Tale inquadramento è disposto con decreto del Ministero per l'interno su domanda degli interessati con indicazione della preferenza per le sedi, fino all'esaurimento delle graduatorie approvate il 24 giugno 1966 e l'8 marzo 1971 con precedenza agli idonei del secondo concorso limitatamente all'assegnazione delle sedi messe a concorso o divenute vacanti nel periodo dall'8 marzo 1972 al 16 settembre 1972.

Il medesimo inquadramento è effettuato anche per i segretari comunali che conseguano l'idoneità nei successivi concorsi espletati per la promozione alla qualifica di segretario generale di 2^a classe.